

Art.15 – Monetizzazione degli standard primari

1. La monetizzazione degli standard urbanistici primari (verde e parcheggi) minimi previsti per legge è consentita :
- qualora sia dimostrata all'interno del Centro storico così come delimitato dal perimetro della mura storiche l'impossibilità di reperimento, anche parziale, degli standard previsti all'interno del perimetro dei Piani Attuativi;
- qualora sia dimostrata, su tutto il territorio comunale, l'impossibilità di reperimento, anche parziale, degli standard previsti all'interno del perimetro del lotto di proprietà, nel caso di cambio di destinazione d'uso con o senza interventi edilizi a ciò preordinati;
- qualora l'applicazione dell'art. 9, comma 4 della L.R. 14/09 non consenta il reperimento di significative e fruibili aree di standard;
2. La monetizzazione è consentita a condizione che, oltre all'impossibilità di reperire detti spazi all'interno dell'intervento previsto, non siano, altresì, reperibili in un raggio di ml 200.
3. In casi particolari, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, ed in particolare laddove la superficie esigua dello standard urbanistico implichi una eccessiva onerosità nella gestione e manutenzione delle aree stesse, è consentita l'applicazione dell'istituto della monetizzazione in deroga alle disposizioni del precedente comma 1 e comma 2.
4. stralciato
5. La superficie minima da destinare a standard per il verde primario e parcheggi nel caso di strumenti attuativi dovrà essere conforme a quanto previsto dallo strumento urbanistico generale.
6. Nel caso di cambio di destinazione d'uso da residenziale a commerciale, direzionale (laddove il nuovo uso sia conforme e compatibile con la strumentazione urbanistica) la superficie minima di standard dovrà essere destinata esclusivamente a parcheggio pubblico nella seguente misura:
- nelle zone di espansione: 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento;
- nelle zone di completamento e centro storico: 0,8 mq/mq di superficie lorda di pavimento.
7. In ogni caso la monetizzazione è finalizzata, all'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dei corrispondenti spazi pubblici a verde tra quelli destinati dal Piano Regolatore e dei corrispondenti parcheggi.
8. L'importo relativo al valore delle aree e delle opere di urbanizzazione (standard primari per verde e parcheggi), oggetto di monetizzazione, è stabilito con atto deliberativo della Giunta Comunale ed aggiornato annualmente in base all'indice I.S.T.A.T. e deve corrispondere ai costi che il Comune sosterebbe per la realizzazione delle opere monetizzate, ricavati dal piano finanziario di corrispondenti opere pubbliche.
9. E' altresì consentita la monetizzazione della quantità di parcheggi prevista esclusivamente nell'ambito del Centro Storico così come delimitato dal perimetro della mura.

Art.15 – Monetizzazione degli standard primari

1. La monetizzazione degli standard urbanistici primari (verde e parcheggi) minimi previsti per legge è consentita :
- qualora sia dimostrata all'interno del Centro storico così come delimitato dal perimetro della mura storiche l'impossibilità di reperimento, anche parziale, degli standard previsti all'interno del perimetro dei Piani Attuativi;
- qualora sia dimostrata, su tutto il territorio comunale, l'impossibilità di reperimento, anche parziale, degli standard previsti all'interno del perimetro del lotto di proprietà, nel caso di cambio di destinazione d'uso con o senza interventi edilizi a ciò preordinati;
- qualora l'applicazione dell'art. 9, comma 4 della L.R. 14/09 non consenta il reperimento di significative e fruibili aree di standard;
2. La monetizzazione è consentita a condizione che, oltre all'impossibilità di reperire detti spazi all'interno dell'intervento previsto, non siano, altresì, reperibili in un raggio di ml 200 ~~750~~.
3. In casi particolari, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, ed in particolare laddove la superficie esigua dello standard urbanistico implichi una eccessiva onerosità nella gestione e manutenzione delle aree stesse, è consentita l'applicazione dell'istituto della monetizzazione in deroga alle disposizioni del precedente comma 1 e comma 2.
4. stralciato
5. La superficie minima da destinare a standard per il verde primario e parcheggi nel caso di strumenti attuativi dovrà essere conforme a quanto previsto dallo strumento urbanistico generale.
6. Nel caso di cambio di destinazione d'uso da residenziale a commerciale, direzionale (laddove il nuovo uso sia conforme e compatibile con la strumentazione urbanistica) la superficie minima di standard dovrà essere destinata esclusivamente a parcheggio pubblico nella seguente misura:
- nelle zone di espansione: 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento;
- nelle zone di completamento e centro storico: 0,8 mq/mq di superficie lorda di pavimento.
7. In ogni caso la monetizzazione è finalizzata, all'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dei corrispondenti spazi pubblici a verde tra quelli destinati dal Piano Regolatore e dei corrispondenti parcheggi.
8. L'importo relativo al valore delle aree e delle opere di urbanizzazione (standard primari per verde e parcheggi), oggetto di monetizzazione, è stabilito con atto deliberativo della Giunta Comunale ed aggiornato annualmente in base all'indice I.S.T.A.T. e deve corrispondere ai costi che il Comune sosterebbe per la realizzazione delle opere monetizzate, ricavati dal piano finanziario di corrispondenti opere pubbliche.
9. E' altresì consentita la monetizzazione della quantità di parcheggi prevista esclusivamente nell'ambito del Centro Storico così come delimitato dal perimetro della mura.

TITOLO IV - ZONE OMOGENEE
Art.26 – Zona omogenea "A"

...omissis...

4. Prescrizioni di carattere generale

...omissis...

4.2. È ammessa la creazione di locali interrati all'interno del perimetro degli edifici, a condizione che l'intervento non sia di pregiudizio per le caratteristiche tipologiche. Le autorimesse private all'interno degli edifici con "grado di protezione 1, 2 o 3" da recuperare con IED, sono consentite qualora l'intervento non sia incompatibile con le disposizioni di cui al precedente art.20 e potranno essere ricavate anche nel piano interrato.

...omissis...

4.7. Il manto di copertura sarà in coppi di cotto del tipo tradizionale, con il recupero, per la parte superiore, di quelli vecchi. Le grondaie ed i pluviali saranno in lamiera di rame naturale. Le grondaie saranno a sezione semicircolare. I pluviali avranno sezione circolare, con sostegni di ancoraggio in lama di rame.

TITOLO IV - ZONE OMOGENEE
Art.26 – Zona omogenea "A"

...omissis...

4. Prescrizioni di carattere generale

...omissis...

4.2. È ammessa la creazione di locali interrati all'interno del lotto di pertinenza ~~perimetro degli edifici,~~ a condizione che l'intervento non sia di pregiudizio per le caratteristiche tipologiche ~~nel~~ *rispetto delle disposizioni dell'art. 67 del regolamento edilizio vigente*. Le autorimesse private all'interno degli edifici con "grado di protezione 1, 2 o 3" da recuperare con IED, sono consentite qualora l'intervento non sia incompatibile con le disposizioni di cui al precedente art.20 e potranno essere ricavate anche nel piano interrato.

...omissis...

4.7. Il manto di copertura sarà *preferibilmente* in coppi di cotto del tipo tradizionale, con il recupero, per la parte superiore, di quelli vecchi. Le grondaie ed i pluviali saranno in lamiera di rame naturale. Le grondaie saranno a sezione semicircolare. I pluviali avranno sezione circolare, con sostegni di ancoraggio in lama di rame.

COMUNE DI TREVISO
VARIANTE N.55 AL P.R.G.
ESTRATTO NTA VIGENTI

COMUNE DI TREVISO
VARIANTE N.55 AL P.R.G.
ESTRATTO NTA: PROPOSTA DI VARIANTE